COMUNE DI CATANZARO

UFFICIO CONTRATTI

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: **Lavori di riqualificazione e arredamento del lungomare Catanzaro Lido** – CIG **6655900E6C** CUP : **D69D15000380001**

L'anno duemilasedici addì _____ del mese di _____ in Catanzaro avanti a me, Dott.ssa Vincenzina SICA Segretario Comunale, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del Comune di Catanzaro, in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

L' Ing. Gennaro Amato nato a _____ il 00/00/0000, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di Catanzaro (P.I.00129520797), che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore "Grandi Opere", di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Stazione Appaltante".

Il Sig_____nato a _____ il _____ (C.F. _____) e residente in _____, in qualità di Titolare dell'omonima Impresa Individuale" con sede in Catanzaro, Via _____ n._____ (P.I._____) in qualità di _____ della Società "_____." con sede in _____ in _____,), che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore".

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo, di comune accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

CHE con Determina Dirigenziale n. 649 del 07/03/2016 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma Dlgs 163/06 con il criterio del prezzo più basso e secondo le modalità di cui dell'art. 82 dello stesso decreto relativa ai Lavori di riqualificazione e arredamento del lungomare di Catanzaro per un importo di €. 348.780,00 di cui € 343.546,48 per l'esecuzione dei lavori e fornitura e posa in opera di arredi soggetti a ribasso, €. 82.689,514 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 5.233,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

CHE con Determina Dirigenziale n. _____ del_____, in atti, sono stati approvati i verbali di gara del _____ e del _____, per i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta _____., che ha offerto un ribasso del _____% (percentuale _____) L'importo di aggiudicazione risulta essere di Euro _____(Euro _____ (Euro _____) per lavori , €. 82.689,514 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 5.233,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%. L'importo complessivo oltre IVA è stato impegnato sui competenti capitoli del bilancio indicati nella Determina Dirigenziale 649/2016 succitata;

CHE il Rup nella Determinazione Dirigenziale n._____ del_____ha dato atto che la ditta _____ è in possesso dei requisiti previsti;

CHE la Prefettura UTG di Catanzaro con note fasc.li n._____-_____/Antim. del _____Antim./Area1 del _____, in atti, ha comunicato che a carico della ditta _____, non risultano agli atti d'Ufficio cause di divieto o di

decadenza a norma dell'art. 67 del D.Lgs n.159/2011 s.m.i., nonché dell'art.4 del D.Lgs. 08/08/1994 ,n.490 e s.m.i..

CHE a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la ditta'_____ . , ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i e dell'art. 123 del D.P.R.207/2010 s.m.i., ha prestato una cauzione definitiva di **Euro**_____ con polizza fideiussoria n. _____ della _____Assicurazioni rilasciata in data

DATO ATTO CHE il Sig. _____,in qualità,ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui al DM del 06/06/2012

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e Ammontare del Contratto

1. La Stazione Appaltante come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai: **"Lavori di riqualificazione e arredamento del lungomare di Catanzaro,**come descritti nei documenti contrattuali di cui al C. S.A. e successivo articolo 2.

2. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro _____(Euro _____) per lavori, €. 82.689,514 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 5.233,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22 %

3. Il presente contratto è stipulato interamente " a misura" ai sensi della vigente normativa. Per i lavori "a misura", il prezzo convenuto può variare, in

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermo restando i limiti di cui all'art. 132 del codice dei Contratti e le condizione previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si applica a tutti i prezzi unitari del progetto che, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. L'importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori.

5. La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi dell'art.133, comma 2 del D.lgs n.163/2006 s.m.i e non si applica il primo comma dell'art.1664 del c.c., salvo quanto previsto dall'art. 26 del capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 2 – Documenti dell'Appalto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 smi l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare come parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti di seguito indicati controfirmati in forma digitale dai contraenti: a) Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione; b) Elenco prezzi unitari di contratto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto la documentazione di seguito elencata che, anche se non materialmente allegata, viene conservata e custodita dal Responsabile Unico del Procedimento e controfirmata in ogni pagina dai contraenti per accettazione: a) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.

19/04/2000; b) Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 /2008; c) le polizze assicurative ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare che l'appalto viene conferito sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto,con rinuncia a qualsiasi ontraria eccezione e/o riserva.

Articolo 3 – Termini,

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto – giorni 90 (novanta).

. Articolo 4 – Pagamenti in Acconto e Saldo – Interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini, nelle rate e nelle modalità stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'Appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di Euro 100. 000,00(Euro centomila/00).

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante dispone

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Il pagamento della rata del saldo, nulla ostando, è pagata secondo quanto stabilito dal l Capitolato Speciale d'appalto.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo sono dovuti gli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii..

Articolo 6 – Adempimenti in Materia Antimafia

1. Le parti danno atto che la Prefettura UTG di Catanzaro la Prefettura UTG di Catanzaro con note fasc.li n._____/12/Area1/Antim. del xx/xx/xxxx e n.xxxx/14/Antim./Area1 del xx/xx/2014, in atti, rispettivamente a carico della Impresa_Individuale _____., non risultano agli atti d'Ufficio cause di divieto o di decadenza a norma dell'art. 67 del D.Lgs n.159/2011 s.m.i., nonché dell'art.4 del D.Lgs. 08/08/1994 ,n.490 e s.m.i..

In ogni caso si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa, per cui la Stazione Appaltante recederà dal contratto nel caso in cui dovesse pervenire informativa antimafia attestante la presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'art. 67 dello stesso decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, salvo il diritto al pagamento del servizio già correttamente eseguito.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.05.2012 con la Prefettura di Catanzaro e le clausole in esso contenute.

Articolo 7 – Risoluzione e Recesso

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto si applicano, oltre le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto e le previsione di cui agli articoli 135 (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

2. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Articolo 8 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in Via _____ ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 9 – Modalità di Pagamento. Obblighi di Tracciabilità

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con accredito su apposito conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

136/2010 s.m.i. e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. E' fatto obbligo all'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 s.m.i..

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura UTG di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto di cui al successivo art. 11, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

6. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 10 – Controversie

In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., si specifica che nel presente contratto viene esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto

sono di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Catanzaro

Articolo 11- Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.. In tal senso, con il presente contratto si conviene sin d'ora che, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 117, la Stazione Appaltante non accetta preventivamente la cessione, da parte dell'Appaltatore, dei crediti che verranno a maturazione nel corso della vigenza del presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

3. Ogni cessione di contratto, comunque, deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante su detta cessione (diritto che andrà comunque esercitato dalla Stazione Appaltante nel termine di n. 15 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

4. È, pertanto, vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di

factoring (ai sensi della legge 21/02/1991, n. 52) che non sia preventivamente notificata al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

5. La Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163 e della legge 21/02/1991, n. 52 e delle specifiche norme del codice civile che prevedono la cessione di credito nei confronti di privati o società commerciali, autorizzerà esclusivamente cessioni di credito solo parziali del credito, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

Articolo 12 – Subappalto

1. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nei limiti di legge, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

a) _____-che procederà al subappalto .

2. Pertanto tale istituto sarà ammesso nel prosieguo del rapporto contrattuale, in base e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in esecuzione di quanto disposto dal Capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara.

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti. A tal fine l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 13 - Registrazione

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

Art.15 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n° 145, nel Codice Civile e nel D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., nel D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente Atto viene da me Segretario Generale rogante, letto alle Parti contraenti che, a mia domanda lo riconoscono conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di conoscerne il contenuto.

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 82/2005

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente Atto, formato e stipulato in modalità digitale è stato redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo e il controllo personale su n. 13 pagine a video e sarà registrato in modalità elettronica ai sensi di quanto disposto dall'art.11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

La registrazione, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.. n. 26.04.1986, n.131, avviene in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

Per il Comune L'appaltatore

(Ing._____) (Sig. _____)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Vincenzina SICA)

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura.

Allegato n. .....

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....
in qualità di rappresentante legale di.....
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";* [3]
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";* [4]
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma, ...
Data:..... Timbro

3 *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.*

4 *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".*